

IL FORO AMMINISTRATIVO T.A.R.

ISSN 1722-2357

RIVISTA MENSILE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Vol. IX - Aprile 2010

4

DIRETTA DA

MARIA ALESSANDRA SANDULLI, GAETANO TROTTA

Si segnalano all'attenzione del lettore

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 2 aprile 2010 n. 1145, <i>sull'istituto della perequazione</i> | 1192 |
| TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 30 aprile 2010 n. 1635, <i>sulle caratteristiche degli accordi di programma</i> | 1215 |
| TAR Liguria, Sez. I, 30 aprile 2010 n. 2031, <i>sugli effetti della separazione delle competenze edilizie da quelle paesaggistiche imposta dal legislatore solo a decorrere dal primo gennaio 2010</i> | 1234 |
| TAR Liguria, Sez. II, 14 aprile 2010 n. 1653, <i>sulla necessità di pubblicizzare preventivamente le procedure di aggiudicazione degli appalti per prestazioni di servizi</i> | 1236 |
| TAR Lazio, Roma, Sez. III, 9 aprile 2010 n. 6185, <i>sulla deroga all'applicabilità delle disposizioni in materia di partecipazione al procedimento nel caso dell'art. 70, d.lg. n. 385 del 1993, T.U. bancario, giustificata da esigenze di tutela del pubblico risparmio</i> | 1313 |
| TAR Abruzzo, Pescara, Sez., 29 aprile 2010 n. 277, <i>sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di controversie relative al rapporto di impiego dei ricercatori universitari a tempo determinato, di cui all'art. 1, comma 14, della l. 4 novembre 2005, n. 230</i> | 1370 |



www.giuffre.it/riviste/foro

Per i testi dei provvedimenti più importanti non inseriti nel fascicolo



GIUFFRÈ EDITORE

Con riguardo ad una procedura negoziata senza previa emanazione di bando di gara, a' sensi dell'art. 57, d.lg. n. 163 del 2006, per l'aggiudicazione di un appalto di servizi assicurativi, sussiste la violazione dell'art. 84 del d.lg. n. 163 del 2006 allorché vi sia stata la partecipazione ai lavori della Commissione giudicatrice della gara, con funzioni di consulente della stessa, della broker e consti che tale soggetto abbia di fatto orientato con la propria partecipazione attiva nel procedimento le scelte della P.A., falsando di fatto la struttura di « collegio perfetto » della Commissione di gara e, soprattutto, facendo all'evidenza valere il proprio interesse particolare nella scelta del contraente anche a discapito dell'apprezzamento, in via esclusiva, del pubblico interesse cui la Stazione appaltante è istituzionalmente e indefettibilmente tenuta: pur essendo ferma la legittimità della c.d. « clausola Broker » e la incontestata possibilità per le pubbliche amministrazioni di ricorrere al brokerage, ciò non significa — peraltro — che il broker possa essere pure coinvolto nella diretta trattativa con i concorrenti al fine della loro accettazione da parte di questi ultimi nell'ambito dei procedimenti di scelta del contraente indetti dall'Amministrazione aggiudicatrice, e ciò anche se i procedimenti stessi sostanziano (come nella fattispecie) una procedura negoziata senza previa emanazione di bando di gara, a' sensi dell'art. 57, d.lg. n. 163 del 2006 (nella fattispecie, come il Collegio ha sottolineato, l'offerta prescelta prevedeva il riconoscimento di un compenso al Broker: compenso che, viceversa, l'offerta presentata da altro concorrente — e che, per l'appunto, il broker aveva consigliato alla stazione appaltante di rifiutare — escludeva).

1500 - Sez. I — 21 aprile 2010 — Pres. Borea — Est. Savoia — Soc. D. (avv. Lorenzato) c. Comune di Belluno (avv. Gaz), con intervento ad adiuvandum di Soc. D. (avv. Lorenzato).

[6972/228] Pubblica amministrazione (P.A.) - Contratti della P.A. - In genere - Contratti di appalto - Servizio di trasporto scolastico « scuolabus » - Art. 23, d.lg. n. 163 del 2006 - Applicabilità - Esclusione - Art. 5 par. 4, reg. CE n. 1370/2007 - Applicabilità - Esclusione - Indizione di gara pubblica - Legittimità.

(D.lg. 12 aprile 2006 n. 163, art. 23; regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2007, art. 5, paragrafo 4).

L'art. 23, d.lg. n. 163 del 2006 esclude l'applicabilità della normativa sugli appalti nel caso in cui oggetto della gara sia il servizio al pubblico di trasporto mediante autobus: per tale non si può intendere il servizio di trasporto scolastico « scuolabus », che non si rivolge a una platea indifferenziata di utenti, ma individua precisi, diretti e specifici destinatari; ne consegue che la fonte comunitaria dell'art. 5 par. 4, reg. CE n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, laddove prevede l'affidabilità diretta dei contratti di servizio pubblico di trasporto di passeggeri, non può essere invocata: pertanto, l'indizione della gara è correttamente individuata dall'amministrazione come obbligatoria.

1554 - Sez. I — 26 aprile 2010 — Pres. Borea — Est. Rocco — Soc. E. (avv. Mozzato) c. Comune di Padova (avv. Bernardi, Lotto, Mizzoni, Montobbio, Biccocchi, Munari), Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi (n.c.).

[6972/228] Pubblica amministrazione (P.A.) - Contratti della P.A. - In genere - Appalti pubblici - Art. 38, d.lg. n. 163 del 2006 - Requisiti di ordine generale - Controlli da parte dell'Amministrazione - Mancanza dei requisiti - Segnalazione all'Autorità V.C.P. per l'annotazione nel Casellario informatico - Legittimità.

(D.lg. 12 aprile 2006 n. 163, art. 38).

In tema di appalti pubblici, anche a seguito dell'accertata mancanza dei requisiti di ordine generale — contemplati dall'art. 38, d.lg. n. 163 del 2006 — deve essere effettuata la